**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI MATERIALI E DEI DATI**

**(MATERIAL AND DATA TRANSFER AGREEMENT – MTDA)**

**TRA**

Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ afferente alla Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), con sede a Napoli, Villa Comunale 80121, C.F./P.IVA IT 04894530635 e iscritta nel Registro delle Imprese della CIAA di Napoli con il numero NA – 926218 dal 11/03/2015 (di seguito definito Fornitore)

e

**\_\_\_\_\_\_** (nel seguito “\_\_\_\_\_\_”),con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Titolo)\_\_\_\_\_\_\_ (nome intero) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito indicato anche come Destinatario)

nel seguito definite anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

**PREMESSO CHE**

1. SZN è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale avente, tra le sue finalità istituzionali, la ricerca nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi marini, della loro biodiversità ed evoluzione, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare;
2. SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
3. \_\_\_\_ è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tra le sue finalità, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica e, a tal fine, favorisce e sostiene la collaborazione tra i suoi gruppi di ricerca e soggetti terzi, pubblici e privati;
4. \_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito “\_\_\_\_”) possiede una esperienza consolidata su tematiche inerenti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. il Fornitore, attraverso il suo gruppo di ricerca afferente al Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ coordinato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conduce da molti anni attività nel campo dello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e dispone di competenze e know-how nel campo del/della (specificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. il Destinatario svolge attività nel campo del/delle (specificare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
7. il Fornitore e il Destinatario sono interessati a discutere la possibilità di avviare un rapporto di ricerca/rapporto industriale o a promuovere e trasferire applicazioni di ricerca in campo industriale al fine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Scopo") (precisare le finalità del trasferimento dei dati e del materiale: test, misure, ecc.).
8. il Fornitore è disposto a fornire al Destinatario il Materiale e i Dati e che il Destinatario è disposto ad accettare tale Materiale e i Dati dal Fornitore ai termini e alle condizioni di seguito indicati.
9. con il presente atto (nel seguito “Accordo”) le Parti intendono disciplinare le modalità di trasferimento, accesso e gestione del Materiale (descritto nell’allegato 1) trasferito dal Fornitore al Destinatario nell’ambito delle prestazioni di servizio qui descritte (di seguito Scopo, come descritto nell’allegato 2).

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

1. In questo Accordo le seguenti parole e frasi devono essere intese secondo il significato di seguito indicato.

* **Fornitore**: l'organizzazione o il dipendente del Fornitore che fornisce il Materiale;
* **Destinatario**: la/e struttura/e che riceve il Materiale;
* **Referente**: il dipendente del/i Destinatario/i che esegue le attività previste dal presente accordo con il Materiale;
* **Materiale o Dati**: il Materiale e i Dati come originariamente forniti dal Fornitore, ogni sua progenie e suo derivato non modificato (la descrizione del Materiale trasferito sarà specificata nell'Allegato 1);
* **Scopo**: il progetto e/o la ricerca effettuata utilizzando il Materiale (Allegato 2).

1. Il Fornitore si impegna a trasferire al Destinatario il seguente Materiale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare la quantità e le specifiche tecniche precise)* e garantisce di avere il pieno diritto a trasferire il Materiale al Destinatario che, a sua volta, garantisce di avere il pieno diritto a poterlo utilizzare al solo fine del raggiungimento dello Scopo del presente Accordo.
2. Il Materiale sarà utilizzato dal Destinatario esclusivamente in relazione allo Scopo del presente Accordo, ossia per \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (test/esame/ecc.) e più specificamente per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(specificare)* (di seguito denominato Scopo).
3. Il Materiale e i relativi dati trasferiti dal Fornitore al Destinatario restano di proprietà del Fornitore, compresa la tecnologia di base (qualsiasi know-how e diritto di brevetto in relazione allo Scopo sviluppato o acquisito da una delle Parti prima della firma del presente Accordo o successivamente, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo ma utile per l'esecuzione dello Scopo).
4. Ciascuna Parte manterrà la piena proprietà della propria tecnologia di base e avrà il diritto di utilizzare la tecnologia di base dell'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente accordo.
5. Ciascuna Parte sarà libera di divulgare la propria tecnologia di base in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Lavoro o del Progetto scientifico oggetto del presente accordo adottando tutte le dovute precauzioni in relazione agli obblighi di riservatezza nei confronti dell’altra Parte.
6. Con la sottoscrizione del presente Accordo e l'accettazione del Materiale, il Destinatario è considerato responsabile della gestione del Materiale, garantendone l’accessibilità e la conservazione in condizioni adeguate.
7. Il Materiale non potrà essere moltiplicato o riprodotto in altro modo, né ulteriormente distribuito a terzi senza il consenso scritto del Fornitore. Questo Materiale e i Dati non potranno essere utilizzati dal Destinatario – o da terze parti ad esso collegate - per scopi commerciali.
8. Il Materiale sarà consegnato al Destinatario dopo la firma del presente accordo nelle modalità specificate nell’allegato 1. Il Destinatario si farà carico di tutte le spese relative al trasporto del Materiale che dovessero verificarsi.
9. Resta inteso che il Materiale sarà fornito al Destinatario senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. Non vi sono garanzie esplicite o implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare e non vi sono garanzie che l'uso del Materiale non violi alcun brevetto, copyright, marchio o altri diritti di proprietà di terzi.
10. Il Destinatario testerà il Materiale e almeno \_\_\_\_ volta/e all'anno, dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo, ne riferirà per iscritto al Fornitore. Tutti i costi derivanti dai test sono a carico del Destinatario, che non può in alcun modo richiedere al Fornitore alcun tipo di indennità.
11. Il Fornitore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'uso del Materiale presso il Destinatario senza alcun preavviso scritto o telefonico.
12. In qualsiasi momento, a seguito di specifica richiesta scritta del Fornitore, con riferimento ai Materiali e alle informazioni riservate trasmesse in forma scritta, il Destinatario dovrà (e farà in modo che il Referente e i soggetti ad esso collegati ed informati ai fini dello scopo del presente Accordo):
13. restituire al Fornitore il Materiale (a meno che non sia per sua natura deperibile) e le Informazioni riservate ricevute (incluse tutte le copie delle stesse detenute);
14. distruggere il Materiale e tutte le copie e tutte le e-mail di qualsiasi documento che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, le Informazioni riservate.
15. Nella misura consentita dalla legge, il Destinatario si impegna a trattare in modo confidenziale, per un periodo di 5 anni dalla data della sua divulgazione, qualsiasi Materiale e/o Dati contrassegnati come "Riservati" (di seguito "Informazioni Riservate"), ad eccezione delle informazioni che il Destinatario dimostri essere:
16. precedentemente note o diventate pubblicamente disponibili senza colpa del Destinatario;
17. lecitamente divulgate al Destinatario senza alcuna restrizione relativa alla loro divulgazione o uso da parte di un soggetto legittimato ad effettuare la loro divulgazione;
18. sviluppate in modo indipendente dal Destinatario senza il beneficio di alcuna divulgazione da parte del Fornitore.
19. Il Destinatario dovrà usare lo stesso grado di attenzione nel mantenere la riservatezza delle Informazioni riservate che utilizza in relazione alle proprie informazioni considerate riservate e/o proprietarie. Inoltre, il Destinatario limiterà l'accesso a tutte le Informazioni Riservate ai soli dipendenti, studenti, consulenti e collaboratori esterni che hanno necessità di essere informati per le finalità per le quali le Informazioni Riservate sono fornite. Resta inteso che il Referente è responsabile in prima linea, e congiuntamente alle persone sopra menzionate, in caso di violazioni della riservatezza delle informazioni.
20. Le condizioni ed i termini di cui al presente Accordo non potranno in alcun caso essere intese ed interpretate nel senso di ritenere il Fornitore vincolata alla trasmissione di informazioni sia riservate che non riservate.
21. In tutte le pubblicazioni e in qualsiasi altra forma di disseminazione, divulgazione o diffusione dei risultati del Destinatario collegate all’uso del Materiale (comprese le tesi di laurea, master e Dottorato di Ricerca) deve essere indicato che il Materiale è stato fornito dal Fornitore, per mezzo della SZN –\_\_\_\_\_\_\_\_ (specificare Dipartimento), Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (specificare), Gruppo di ricerca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (specificare).
22. Prima di qualsiasi pubblicazione, divulgazione, disseminazione o diffusione, il Destinatario provvederà ad inviare al Fornitore tramite posta certificata una copia della pubblicazione/divulgazione proposta almeno trenta (30) giorni prima di tale pubblicazione/divulgazione. Il Fornitore entro trenta (30) giorni dal ricevimento della pubblicazione/divulgazione proposta può richiedere al Destinatario di rimuovere qualsiasi riferimento a qualsiasi informazione riservata posseduta o controllata dal Fornitore.
23. Se si ottengono risultati, dati o invenzioni positivi o interessanti relativi all'uso del Materiale, le Parti stabiliscono fin da ora che questi potranno essere gestiti tramite successivo e specifico accordo tra le Parti avente ad oggetto lo sfruttamento congiunto di tali Risultati. Per tale motivo, il Fornitore può richiedere al Destinatario di rinviare qualsiasi proposta di pubblicazione/divulgazione del periodo necessario a consentire l'adozione di misure adeguate di protezione, a depositare un brevetto o altro titolo per sfruttare i risultati di queste ricerche.
24. Il presente Accordo tuttavia non costituisce obbligo alcuno per nessuna delle Parti di sottoscrivere accordi futuri. Inoltre, il presente Accordo non implica alcuna assunzione di obblighi o impegni di esclusività o obblighi o impegni diversi da quelli espressamente stabiliti, né crea alcuna relazione di agenzia, joint venture o partnership tra le Parti.
25. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo per il trasferimento di Materiali e Dati deve o può essere interpretato come concessione al Destinatario di alcun diritto o licenza di Materiale o Dati per qualsiasi uso diverso o ulteriore rispetto allo Scopo del presente Accordo.
26. Nessun contenuto dell’Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.
27. Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall’applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

|  |  |
| --- | --- |
| per SZN  Stazione Zoologica “Anton Dohrn” Napoli  Grant Innovation Office  Villa Comunale, 80121 Napoli  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PEC: [ufficio.protocollo@cert.szn.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.szn.it)  Referenti SZN per l’Accordo: nome e cognome del referente per il Trasferimento Tecnologico all’uopo indicato  E-mail: \_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_ | per \_\_\_\_:  \_\_\_\_\_\_\_– \_\_\_\_\_  Unità “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_, CAP\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PEC:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Referenti \_\_\_\_\_ per l’Accordo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: [\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:silvia.cella@cnr.it) |

1. Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del presente Accordo nel caso di ritardi, inadempimenti e danni, o loro conseguenze immediate e dirette, che derivino da una causa di forza maggiore. La Parte che è colpita dall'evento di forza maggiore deve comunque notificare per iscritto, non appena possibile e comunque non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, all'altra Parte la sussistenza dell'evento e la sua incidenza sulla capacità della Parte colpita di adempiere l'Accordo, assumendo in ogni caso le misure opportune al fine di garantire il ripristino tempestivo dell'adempimento.
2. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali in vigore, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e ogni altra normativa vigente in relazione ai dati dell’altra Parte, nonché di eventuali terzi che possano entrare in loro possesso durante l’esecuzione del presente Accordo. A tal fine, si applicano le norme applicabili ai sensi della legge a cui è soggetto il presente Accordo e quelle applicabili a ciascuna delle Parti in base alla sua nazionalità.

I firmatari e le persone nominate come riferenti ai sensi del presente Accordo sono consapevoli che i loro dati personali saranno trattati ai fini dell’implementazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per la gestione e l’archiviazione della relativa documentazione.

Conformemente alle normative sulla protezione dei dati in vigore di volta in volta, gli interessati hanno diritto di esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, eliminazione, opposizione, diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati personali, trasferibilità e il diritto di depositare un reclamo presso un'autorità di controllo.

Dettagli delle Parti per i responsabili del trattamento dei dati:

Denominazione sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale e P. IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dipartimento Protezione dati - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali. www.garanteprivacy.it

Denominazione sociale: STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Codice fiscale e P. IVA: IT 04894530635

Indirizzo: Villa Comunale - 80121, Napoli, Italia

Dipartimento Protezione dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - rpd.privacy@szn.it]

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali. [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

1. Ciascuna Parte riconosce che ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo può causare danni irreparabili all'altra, conferendole il diritto al risarcimento del danno, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge applicabile.

Il Destinatario, in caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo e ad esso imputabili, sarà tenuto a corrispondere all’altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno.

1. Il presente Accordo è regolato e verrà interpretato secondo il diritto italiano.

In caso di controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo o comunque ad esso legato, ciascuna Parte può notificare all'altra per iscritto il contenuto del reclamo e le Parti faranno del loro meglio per risolvere tale controversia in via amichevole attraverso la discussione.

Se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica da parte di una Parte all'altra e, salvo accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti può deferire la controversia al tribunale competente di Roma, Italia, al quale le Parti attribuiscono la giurisdizione esclusiva.

1. Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo venga giudicata invalida e/o inefficace da un Tribunale o dalla competente autorità pubblica, l'invalidità e/o inefficacia di tale previsione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni dell’Accordo. Pertanto, tutte le disposizioni non ritenute invalide e/o inefficaci continueranno a trovare integrale applicazione. Al riguardo, nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni dell’Accordo venga dichiarata invalida e/o inefficace, entrambe le Parti si impegnano a sostituire tale disposizione mediante diversa previsione che sia valida ed efficace.
2. Nessun emendamento o modifica del presente Accordo sarà valido o vincolante per le Parti se non effettuato per iscritto e firmato per conto di ciascuna delle Parti dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. Il presente Accordo, inoltre, non potrà essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore al più tardi alla data di sottoscrizione e scadrà il \_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare la data,). Gli obblighi di riservatezza saranno in vigore per cinque (5) anni a partire dalla data di entrata in vigore di cui sopra. Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché non diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo accordo. L’efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESTINATARIO** | **FORNITORE** |
| FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Firma | Firma |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo (Dipartimento): |
| Data | Data |
| Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo: |
|  |  |

## **Allegato 1 – Materiali e Dati**

SZN consegnerà “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”[[1]](#footnote-1) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire nome destinatario) per le loro valutazioni ed esperimenti, in conformità a quanto specificato nell'Allegato 2 – Ricerca. I due gruppi di ricerca lavoreranno in collaborazione per scoprire e sviluppare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **DESTINATARIO** | **FORNITORE** |
| FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Firma | Firma |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo (Dipartimento): |
| Data | Data |
| Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo: |
|  |  |

## **Allegato 2 - Ricerca**

SZN consegnerà “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare nome del Destinatario) per il seguente Scopo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*dettagliare*).

|  |  |
| --- | --- |
| **DESTINATARIO** | **FORNITORE** |
| FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | FIRMATO in nome e per conto di  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Firma | Firma |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo (Dipartimento): |
| Data | Data |
| Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Firma *(coordinatore scientifico)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Nome: | Nome: |
| Titolo: | Titolo: |
|  |  |

1. I Materiali e i Dati devono essere specificati e descritti compiutamente e nel dettaglio. Le informazioni minime richieste sono: a. Elenco dei Materiali e dei Dati trasferiti; b. Identificatori (univoci), se applicabili; c. Numero di campioni, tipo di tessuto, tipi di campioni (ad es. blocco di paraffina, ecc.) d. Dettagli sulla conservazione e sullo stoccaggio e. Dati sulla biosicurezza e informazioni sulla sicurezza (precauzioni per l'uso) f. Restrizioni d'uso (se presenti) g. Servizi di trasporto e consegna utilizzati h. Altre informazioni ritenute appropriate (ad es. dettagli sui dati allegati). [↑](#footnote-ref-1)